



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 141 del Reg.	OGGETTO: Approvazione regolamento speciale per la cessione in proprietà delle aree comprese nel piano per insediamenti produttivi, con annessa scheda per la produzione delle istanze.
Data 19/8/1989	

L'anno millenovecentottantanove il giorno diciannove del mese di Agosto
alle ore 21,00 e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla (1) prima convocazione (2) straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) Dr. Di Iorio Carlo	X				
2) Geom. Addonizio Mario Benito		X			
3) Sig. Villani Antonio		X			
4) Prof. Pellino Virginio		X			
5) Sig. Lemmo Gerardo		X			
6) Dr. Sacco Claudio	X				
7) Sig. Ciarcia Quirino	X				
8) Sig. Grasso Carminantonio	X				
9) Sig. Barletta Mario	X				
10) Sig. Sateriale Antonio	X				
11) Sig. Ciarcia Vincenzo		X			
12) Sig. Tedesco Vincenzo	X				
13) Dr. Caprio Enrico	X				
14) Dr. Struzziero Elisario		X			
15) Dr. Pucillo Luigi		X			

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 7

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza

Il Signor Dr. DI IORIO CARLO
Signor a D.ssa LOFFREDO ANGIOLA

— Assiste il Segretario Comunale

— Vengono dal Signor Presidente nominati

scrutatori i signori: 1) Dr. SACCO CLAUDIO
2) Sig. TEDESCO VINCENZO
3) Dr. CAPRIO ENRICO

La seduta è pubblica

Premesso che questo Comune è dotato del Piano degli Insediamenti Produttivi adottato dall'Amministrazione Comunale ex art. 28 legge n. 219/1981 e definitivamente approvato dalla Regione Campania con delibera della Giunta Regionale n. 1620 del 14.3.1989 e decreto del P.G.R.C. n. 5128 del 3.8.1989;

Che con deliberazione consiliare n. 83 del 13.5.1989, vistata dal CO.RE.CO. nella seduta del 9.6.1989 al n. 31603, è stata istituita la Commissione per l'esame delle domande per l'insediamento di attività industriali e artigiani nelle aree del P.I.P;

Che con successiva delibera consiliare n. 84 del 13.5.1989 vista ta dal CO.RE.CO. nella seduta del 9.6.1989 al n. 31604, venivano designati i membri della istituita Commissione;

Visto che la suddetta Commissione per il P.I.P. ha proposto, nella sua prima seduta, la bozza di regolamento per la cessione in proprietà delle aree comprese nel Piano degli insediamenti produttivi, unitamente alla scheda per la produzione dell'istanza di insediamento;

Avuta lettura del regolamento di che trattasi;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi;

D E L I B E R A

Di approvare il Regolamento speciale per la cessione in proprietà delle aree comprese nel Piano per gli insediamenti produttivi, composto di n. 15 articoli, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante;

Di approvare, altresì, la scheda delle notizie tecnico-economiche riguardanti l'iniziativa, da prodursi in uno all'istanza di insediamento, siccome parimenti allegata al presente atto quale parte integrante.

C O M U N E D E V E N T I C A N O
===== ===== =====
P R O V I N C I A d i A V E L L I N O

BOZZA DI REGOLAMENTO SPECIALE PER LA CESSIONE IN PROPRIETA'
DELLE AREE COMPRESSE NEL PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
=====

(Proposta dalla Commissione per il PIP di VENTICANO in data

ARTICOLO 1

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i prezzi e le condizioni di cessione in-proprietà delle aree comprese nel Piano per Insediamenti Produttivi approvato a termine di legge.

ARTICOLO 2

Possono essere destinatari delle aree comunali comprese nel Piano per Insediamenti Produttivi:

- a)- gli artigiani;
- b)- le imprese industriali;
- c)- le imprese a carattere commerciale all'ingrosso;
- d)- i singoli o i gruppi associati che presentino consistenti programmi per la creazione di nuove aziende industriali o artigianali.

ARTICOLO 3

Il prezzo di cessione delle aree sarà stabilito sulla base del costo di acquisizione dell'area stessa, salvo contenzioso.

Il versamento del predetto importo, per la cessione in diritto di proprietà sarà effettuato a favore e su richiesta del Comune, al momento dell'assegnazione definitiva dell'area.

ARTICOLO 4

Per l'assegnazione delle aree verrà formulata una graduatoria permanente compilata, aggiornata e revisionata almeno semestralmente entro i mesi di Marzo e Settembre dalla Commissione PIP del Comune di Venticano.

ARTICOLO 5

La Commissione di cui all'articolo precedente propone all'Amministrazione Comunale la graduatoria permanente degli aventi diritto all'assegnazione. Il Consiglio Comunale, approvata la graduatoria di cui al comma precedente, nonchè i relativi aggiornamenti e revisioni annuali, delega la Giunta Municipale ad effettuare le assegnazioni periodiche dei lotti del terreno.

ARTICOLO 6

Ad ogni domanda pervenuta sarà attribuito dalla Commissione di cui al punto 4 un punteggio ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente sulla base dei seguenti criteri, da dedursi dal programma econo-

mico di breve e medio termine che il richiedente è tenuto a presentare:

- a)- occupazione di mano d'opera;;
- b)- attitudine espansionale dell'Impresa in relazione alla caratteristiche della economia locale ed al grado tecnologico attuale, con particolare riferimento al terziario avanzato;
- c)- sicurezza dell'ambiente di lavoro e misure di prevenzione per gli inquinamenti esterni;
- d)- località dell'impresa.

ARTICOLO 7

Godranno di precedenza assoluta le istanze presentate da Enti pubblici e Aziende a partecipazione Statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE e dalla Regione Campania.

Godranno altresì di precedenza nella graduatoria gli imprenditori già operanti nel PIP che presentino richiesta di ampliamento, per lotti contigui, quelli che siano già proprietari di lotti nell'ambito del PIP e i titolari di aziende danneggiate dal sisma del novembre 80.

ARTICOLO 8

Entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione comunale di assegnazione del lotto, il titolare della assegnazione è tenuto a presentare il progetto di costruzione dell'immobile per l'approvazione.

Nel caso in cui il progetto venga respinto per due volte consecutive l'assegnatario perde il diritto alla assegnazione o concessione del lotto.

Entro due mesi dalla convenzione a spese del richiedente.

Successivamente verrà rilasciata concessione edilizia.

Il mancato rispetto di detti termini fa venire meno all'assegnazione.

ARTICOLO 9

Gli acquirenti delle aree dovranno iniziare le costruzioni entro 90 giorni dalla data della concessione edilizia ed ultimarla entro 24 mesi dall'inizio della costruzione, salva la concessione di periodi di proroga per cause debitamente comprovate e ritenute valide dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 10

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le norme tecniche urbanistiche del Piano Particolareggiato di esecuzione.

ARTICOLO 11

Le aree assegnate e le costruzioni su esse realizzate non possono essere cedute in locazione nè in proprietà senza autorizzazione del Consiglio Comunale.

In ogni caso, la cessione in locazione o in proprietà è possibile solo se si garantisce continuità alla attività produttiva ancorchè di diverso tipo.

ARTICOLO 12

Il diritto di proprietà sarà revocato nei casi seguenti:

a)- qualora la costruzione non venga iniziata ed ultimata nei termini di cui all'articolo 9;

b)- in caso di trasferimento non autorizzato della proprietà o di locazione ugualmente non autorizzata;

c)- in caso di destinazione dei locali difforme dalle indicazioni progettuali in sede di concessione edilizia, non autorizzata ai sensi dell'articolo 11;

d)- nel caso in cui entro 1 anno dal collaudo e messa in funzione degli impianti, non sia stato assunto l'80% del personale previsto dal piano occupazione.

ARTICOLO 13

Il Consiglio Comunale può nell'ipotesi di revoca della compravendita riconoscere l'eventuale ipoteca di I° grado iscritta dall'istituto mutuante sull'immobile, accollandosi il mutuo per la parte residua, con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario.

Il Consiglio Comunale potrà utilizzare l'immobile di cui sopra per ulteriori assegnazioni.

Ove il Consiglio Comunale non intenda avvalersi della facoltà di cui al I comma, dovrà dare comunicazione della conseguente rinuncia alla revoca della vendita all'Istituto mutuante che ha iscritto l'ipoteca di I° grado sull'immobile, il quale potrà procedere all'esecuzione forzata ai sensi di Legge senza nessuna altra formalità.

ARTICOLO 14

Nel caso di risoluzione del contratto di cessione in proprietà, per i motivi di cui al paragrafo a) dell'art. 12 il prezzo di acquisto dell'area verrà restituito all'acquirente con una riduzione del 50% a titolo di penale.

Le eventuali opere iniziate nell'area potranno passare in proprietà della Amministrazione Comunale previo corrispettivo di un importo da concordarsi fra le parti, ferma restando tuttavia la facoltà per il Consiglio Comunale di imporre l'abbattimento delle opere stesse, senza indennità di sorta e a spese dell'acquirente inadempiente.

ARTICOLO 15

Nei contratti di cessione della proprietà dovrà essere allegato, per consentire la trascrizione, il presente Regolamento in modo che tutte le norme in

esso contenute siano opponibili ai terzi.
Gli atti stipulati in contrasto o comunque contenuti fatti contrari
alle predette norme sono nulli.

Letto approvato e sottoscritto:

Il Consigliere Anziano

(Dr. SACCO CLAUDIO)

[Signature]

IL PRESIDENTE

(Dr. DI IORIO CARLO)



Il Segretario Comunale

(Dott.ssa IOFRILDO ANGIOLA)

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 22/8/1989 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo — Sezione Decentrata Provinciale — ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, Legge n. 530 - 1947 e dell'art. 59, Legge n. 62/1953.

Dal Municipio, li 22/8/1989

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa IOFRILDO ANGIOLA)

[Signature]



pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il giorno festivo di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo — Sezione Decentrata Provinciale — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62/1953.

Dal Municipio, li

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio, li 22/8/1989

Visto: IL SINDACO

(Dr. DI IORIO CARLO)

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa IOFRILDO ANGIOLA)

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (1):

- ai sensi dell'art. 3 Legge n. 530/1947 ed art. 59 Legge n. 62/1953;
- ai sensi dell'art. 60 — 2° comma — Legge n. 62/1953;
- ai sensi dell'art. 60 — 4° comma — Legge n. 62/1953;
- ai sensi dell'art. 21, Legge 24 - 3 - 1972, n. 4.

Dal Municipio, li

Il Segretario Comunale

(1) Segnare nel quadratino con una X il caso che ricorre

APPROVAZIONE
REGIONE CAMPANIA
SEZIONE DI CONTROLLO DI AVELLINO

N. prot.

li

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio, li

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale